

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIROLAMO FABIO PORTA

Seduta del 24/01/2018

FATTO

In data 26 maggio 2008 il ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento - per il tramite dell'intermediario convenuto (mandatario dell'istituto mutuante) - di nominali € 14.439,80, da rimborsare in centoventi rate di € 150,00 ciascuna mediante cessione del quinto dell'emolumento pensionistico mensile. Estinto anticipatamente il prestito, previo pagamento del debito residuo liquidato nel conteggio predisposto dall'intermediario convenuto in data 21 maggio 2013, il ricorrente ha contestato la legittimità del rendiconto nella misura in cui è stato negato l'equo rimborso delle commissioni (bancarie e di intermediazione) nonché del premio assicurativo corrisposti in sede di erogazione del credito. Riscontrato negativamente il reclamo da parte dell'intermediario - il quale ha eccepito la non rimborsabilità della provvigione (up front) corrisposta all'intermediario del credito, contenuta nelle commissioni di intermediazione - il ricorrente si è determinato a presentare l'atto introduttivo del presente procedimento mediante il quale ha chiesto all'Arbitro di accertare e dichiarare il proprio diritto alla restituzione delle predette voci di spesa, complessivamente quantificate in € 1.153,72, oltre agli interessi legali dalla data di estinzione del prestito. Il ricorrente ha invocato, altresì, la rifusione delle spese di assistenza difensiva nella misura di € 300,00.

In riscontro al ricorso, con missiva trasmessa (a mezzo pec) al difensore officiato dal ricorrente, l'intermediario convenuto ha manifestato la volontà di pervenire a "una definizione bonaria della posizione", rendendosi "disponibile a riconoscere in favore del



cliente l'ulteriore importo di € 989,31", oltre alle spese (€ 20,00) sostenute per la presentazione del ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del diritto alla restituzione della parte non maturata delle commissioni e dei premi assicurativi corrisposti in relazione al finanziamento anticipatamente estinto, in applicazione del principio di equa riduzione dei costi del credito sancito dall'art. 125-sexies, TUB. Al riguardo, giova preliminarmente osservare che il carattere imperativo della norma citata e l'intangibilità del diritto dalla stessa sancito comporta pacificamente l'inefficacia di clausole negoziali che – come riscontrato nel caso che occupa – negano l'equo rimborso in favore del mutuatario in caso di estinzione anticipata del finanziamento rispetto all'originaria scadenza.

Ciò premesso, nella fattispecie a carico del cedente risultano addebitati i seguenti oneri oggetto di attenzione ai fini della decisione: € 523,13 per "commissioni bancarie"; € 1.530,00 per "commissioni di intermediazione"; € 2.019,24 per "premi assicurativi (rischio vita)".

Con riferimento alle commissioni (di cui alle lett. C ed E del prospetto recante "modalità di rimborso del finanziamento" posto a frontespizio del contratto), secondo l'art. 12 del "regolamento contrattuale", dette voci di costo remunerano cumulativamente attività eterogenee (cd. up front e recurring), senza che venga fornita una rappresentazione pattizia idonea, anche sotto il profilo contabile, a distinguere chiaramente le componenti di costo riferibili alla fase preliminare alla concessione del prestito da quelle inerenti allo svolgimento del rapporto. A tale ultimo riguardo rilevano: "gli oneri sostenuti per la conversione o la convertibilità da variabile a fisso del saggio di interessi, per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione, per le operazioni di acquisizione della provvista; le prestazioni e le attività preliminari, conclusive e successive indispensabili per il perfezionamento e l'esecuzione del contratto; l'incasso, l'elaborazione dei dati ed il controllo dei versamenti periodici delle quote di ammortamento con i relativi adempimenti contabili e amministrativi"). Sicché, l'opacità che connota siffatta formulazione pattizia disattende gli obblighi di trasparenza imposti dalle normative di settore (cfr. Disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e succ. mod., Sez. VII, par. 5.2.1.) nella misura in cui non consente, tra l'altro, di ricostruire la proporzionalità tra adempimenti genericamente descritti ed entità dei costi correlati. Ciò comporta, alla stregua del consolidato orientamento tracciato dal Collegio di Coordinamento (cfr. ABF, Dec. nn. 6167/14, 5031/17) l'adozione del regime stabilito per le spese *recurring* e, per l'effetto, il diritto del ricorrente al rimborso pro-rata delle commissioni in parola in proporzione al periodo di dilazione non usufruito (n. 61 rate residue su n. 120 previste).

Medesimo diritto restitutorio sussiste con riguardo ai costi del contratto di assicurazione stipulato a fronte del rischio di inadempimento (per decesso) del terzo debitore, in ragione del collegamento negoziale ravvisabile ogni qualvolta l'adesione ad una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento, realizzando un'operazione economico-giuridica apprezzabile esclusivamente in modo unitario (cfr. ABF Napoli, Dec. n. 2952/2015); di conseguenza l'intermediario finanziario resta esposto alla concorrente responsabilità per la restituzione delle quote di premio non maturate a favore del cliente (finanziato) a seguito dell'estensione del recesso dal contratto di prestito al negozio assicurativo collegato (cfr. ABF Dec. n. 6167/2014, cit.).

Per quanto innanzi, al netto delle decurtazioni operate nel conteggio estintivo (€ 91,50 a valere sulle commissioni e € 694,14 a parziale ristoro dei costi assicurativi), l'importo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

suscettibile di ripetizione ammonta a complessivi € 1.284,48 (di cui: € 265,92 a titolo di commissioni bancarie; € 686,25 a titolo di commissioni di intermediazione; € 332,31 a titolo di premio assicurativo). Tuttavia, avuto riguardo al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), nei limiti della domanda, il Collegio riconosce il diritto del ricorrente al rimborso dell'importo richiesto, pari a € 1.153,72, oltre agli interessi legali dal reclamo.

Si rigetta la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva in considerazione del carattere seriale della questione trattata (cfr. ABF Coordinamento, Dec. n. 4618/2016).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.153,72, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO